

**Comunicato del Direttore Generale****“Retribuzione aggiuntiva per sedi di segreteria convenzionata ai segretari in disponibilità”: Richiesta di interpretazione autentica.**

Il contratto collettivo nazionale dei segretari comunali e provinciali, stipulato in data 16 maggio 2001 tra l'Aran e le organizzazioni e confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, ha definito gli aspetti normativi ed economici della nuova disciplina applicabile alla categoria.

L'adozione del citato contratto ha lasciato indefinite alcune problematiche specifiche di particolare interesse e criticità, in particolare in riferimento al delicato aspetto concernente il trattamento economico da applicare nei confronti dei segretari comunali e provinciali collocati in posizione di disponibilità, già titolari presso sedi di segreteria convenzionate: in particolare, si è posta con insistenza la necessità tanto auspicata quanto improcrastinabile di definire la portata applicativa dell'art.43 del CCNL, in relazione al riconoscimento della maggiorazione della retribuzione di posizione per sedi convenzionate ai segretari collocati in posizione di disponibilità.

A fronte della necessità di trovare una soluzione interpretativa alle delicate disposizioni prescritte nel contratto collettivo frutto della concertazione tra l'Aran e le OO.SS., ed in base alle esigenze manifestate con insistenza da parte dei segretari comunali e provinciali già titolari di sedi di segreteria convenzionate, l'Agenzia, in qualità di datore di lavoro dei segretari ed a tutela della categoria, si è prontamente attivata disponendo l'avvio del relativo procedimento amministrativo che ha portato alla adozione della deliberazione n.104 del 21 febbraio 2002, con la quale il Consiglio Nazionale di Amministrazione ha disposto di avviare la procedura dell'art.14, comma 3, del CCNL. Con tale deliberazione l'Agenzia ha richiesto alle parti firmatarie del contratto l'interpretazione autentica delle disposizioni in esso contenute, ed in particolare di quanto disposto negli artt.41, 43 e 48 bis, da una parte adoperandosi al fine di consentire una definizione delle clausole controverse, e dall'altra fornendo al riguardo alcune osservazioni in attesa del riscontro sollecitato all'Aran sull'interpretazione autentica delle stesse.

In particolare, con la deliberazione n.104/2002 l'Agenzia ha individuato quale questione da sottoporre alle parti contrattuali in sede di interpretazione autentica la problematica relativa al riconoscimento della retribuzione mensile aggiuntiva per sedi di segreteria convenzionate ai segretari in disponibilità e non utilizzati presso l'Agenzia o la SSPAL: a tale riguardo il Consiglio Nazionale di Amministrazione ha sottolineato che il primo comma dell'art.43 del CCNL, facendo riferimento ai segretari individuati dall'art.19, comma 7, del D.P.R. 465/97, sembrerebbe individuare quali beneficiari delle disposizioni in esso contenute solo i segretari in disponibilità utilizzati per le esigenze dell'Agenzia, escludendone l'applicazione a tutti gli altri. Conseguentemente la maggiorazione del 25% sembrerebbe spettare solo a quelli, se provenienti da una titolarità presso sedi di segreteria convenzionate. Inoltre il Consiglio ha affermato che, solamente a seguito della definizione di tale aspetto, si potrà affrontare la questione concernente l'attribuzione della retribuzione mensile aggiuntiva anche a coloro che siano stati posti in disponibilità a seguito di

scioglimento della medesima convenzione oppure a quelli che, pur continuando la convenzione tra i comuni, sono stati oggetto di revoca da parte del Sindaco.

Se quindi, in relazione a tali aspetti è stata espressa con deliberazione n.104/2002 la posizione dell'Agenzia, richiedendo alle parti firmatarie del contratto l'interpretazione autentica del contenuto delle disposizioni degli artt.41, 43 e 48 bis del CCNL, si è tuttora in attesa del pronto riscontro e dell'auspicato intervento sollecitato all'Aran per la definizione degli aspetti contrattuali irrisolti, a prescindere dal quale non potranno essere assunti al riguardo, da parte di questa amministrazione, provvedimenti di alcun genere, né sarà possibile effettuare le liquidazioni richieste, presentate a vario titolo e sotto differenti forme, da parte dei segretari in disponibilità.

Al riguardo, è doveroso inoltre evidenziare come la definizione della nuova disciplina contrattuale sia avvenuto sulla base della concertazione tra l'Aran ed le OO.SS., a cui questa Agenzia non ha partecipato. L'art.14 del CCNL prevede che il compito di definire le eventuali controversie sorte a seguito della stipula dello stesso deve avvenire consensualmente tra le parti che lo hanno sottoscritto. Questa Agenzia procederà, pertanto, allo svolgimento dei compiti istituzionali assegnati dall'attuale normativa legislativa e regolamentare, attraverso la gestione dei segretari nel rispetto delle disposizioni vigenti e nella garanzia della tutela della categoria.

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Moreno Morando